

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo di appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo di appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ». (53.0.1 (testo 2)

#### CAPO IV

#### MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

##### Art. 54.

*(Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)*

1. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a),

#### CAPO IV

#### MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

##### Art. 54.

*(Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera *p-bis*) del medesimo comma 796.

2. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**Art. 54-bis.**

*(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)*

1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 55.

*(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)*

1. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 1 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al presente articolo. (55.0.119 testo 2)**

Art. 55.

*(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)*

1. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale **nonché dei pediatri di libera scelta**, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Con il medesimo decreto sono defi-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

2. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 1, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 1, secondo modalità individuate dalle aziende medesime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nite la distribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle regioni, in quota capitolaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all’interno delle quali saranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (55.1 testo 2)

2. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 1, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 1, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, **avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.** (55.1 testo 2)

**2-bis.** Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti, raccolte nelle banche dati nella disponibilità di tali tipologie di medici, sono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1. (55.1 testo 2)

**2-ter.** Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l’anno 2020, 10,850 milioni di euro per l’anno 2021, 16,492 milioni di euro per l’anno 2022, 22,134 milioni di euro per l’anno 2023 e

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**24,995 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.** (55.0.3 testo 3)

**Art. 55-bis**

**(Medici dell’INPS)**

1. Per assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l’INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall’anno 2021 e fermo restando l’avvio della procedura di cui al comma 2 dall’anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

2. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l’INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L’atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni e i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l’INPS.

3. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante assegnazione all’INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030. (55.0.99 testo 2)

**Art. 55-ter.**

*(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)*

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432 è inserito il seguente:

« 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell’attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432 ». (55.0.1000)

**Art. 55-quater.**

*(Organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)*

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto. (55.0.110 (testo 2)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 55-quinquies.**

*(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)*

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi connessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (55.0.122 (testo 2))

**Art. 55-sexies.**

*(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (55.0.123 (testo 4))

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Art. 55-septies.**

*(Finanziamento della centrale operativa nazionale per non udenti)*

1. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. 55.0.132 (testo 2)

**Art. 55-octies.**

*(Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)*

1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012 ». (55.0.43)

**Art. 55-novies.**

*(Ricetta elettronica e dossier farmaceutico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:

« 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed è estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del *dossier* farmaceutico di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il me-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia ». (55.0.29 testo 3)

**Art. 55-decies.**

*(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)*

1. All’articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l’AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022 ». (55.0.36 testo 2)

**Art. 55-undecies.**

*(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (47.2000/7 testo 2)**

**Art. 55-duodecies.**

**(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale e stabilizzazione del personale precario del CREA)**

**1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:**

**« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ». (55.0.2000; 55.0.2000/4)**

**1-bis. All’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni ». (55.0.2000/6)**

**1-ter. All’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**seguenti: « 31 dicembre 2020 ».**  
(55.0.2000/11)

**1-quater.** È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma. (55.0.2000/17 testo 2)

**Art. 55-terdecies.**

**(Formazione specialistica dei medici)**

**1.** Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e il funzionamento della tecnostuttura di cui al comma 1, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.**

**3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (55.0.2000/16 testo 2)**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI

Art. 56.

*(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)*

1. All’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire ele-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI E  
**LAVORO** (58.0.2001)

Art. 56.

*(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

menti conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 57.

*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

Art. 58.

*(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)*

1. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 57.

*(Opzione donna)*

1. *Identico.*

Art. 58.

*(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

valutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

**Art. 58-bis.**

*(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza)*

1. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presen-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Dalla medesima annualità, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
(58.0.47 testo 3)

**Art. 58-ter.**

*(Riapertura dei termini ai fini dell’accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPS gestione ex INPDAP)*

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all’INPS della volontà di adesione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L’adesione esercitata è irrevocabile. (58.0.2000)

*3-bis.* Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosuffi-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

**3-ter.** Per il medesimo periodo di cui al comma 3-bis, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 3-bis sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

**3-quater.** Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell’anno 2020, di 700.000 euro nell’anno 2021 e di 500.000 euro nell’anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e sono corrisposti a domanda all’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 3-bis e 3-ter pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

**3-quinquies.** All’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « in cui è stata accertata la sua responsabilità » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l’autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ». (58.0.2000/2 testo 3)

**3-sexies.** Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016,

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020.**

**3-septies.** Agli oneri di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 99, comma 2, della presente legge. (58.0.2000/4)

**Art. 58-quater.**

*(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, sistema duale e lavoratori socialmente utili)*

**1.** Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall’articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l’area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere destinate, nell’anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.**

**2. Il trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l’anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in**



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l’anno 2020.**

**3. All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l’anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziare, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l’avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico ».**

**4. Limitatamente all’esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 21,7 milioni di euro per l’anno 2020; al relativo onere**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. (58.0.2001)

**4-bis.** Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

**4-ter.** Ai fini di cui al comma 4-bis, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legi-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

*b)* all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali. (58.0.2001/19)

**Art. 58-quinquies.**

*(Norme in materia di incentivo all’esodo per i lavoratori del settore editoriale)*

1. Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pensione anticipata è rimborsato all’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-*bis*. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile,

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».

3. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2027. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 6,1 milioni di euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. (58.0.2002; 58.0.2002/7 testo 2)

**Art. 58-*sexies*.**

*(Fondo vittime di gravi infortuni)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187, della

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 59.

*(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l’anno 2020, di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per l’anno 2022. (58.0.2003)**

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 59.

*(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 60.

*(Interventi a favore dell’agricoltura)*

1. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 60.

*(Interventi a favore dell’agricoltura e della pesca)* (60.0.136 (testo 2))

1. *Identico.*

2. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5-bis.** All’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell’*Italian sounding* ». (60.58)

**5-ter.** Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell’articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni. (60.26 (testo 2))

**5-quater.** Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all’articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (60.28 (testo 2))

**5-quinquies.** La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. (60.41 (testo 2))

**5-sexies.** Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna». Il Parco comprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (60.50 (testo 3))

**5-septies.** A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.

**5-octies.** Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. (60.87 (testo 2))

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5-novies.** Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

**5-decies.** Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

**5-undecies.** È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (60.0.136 (testo 2))**

**Art. 60-bis.**

***(Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali)***

**1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.**

**2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1. (60.0.18 (testo 2))**

**Art. 60-ter.**

***(Sviluppo dell’innovazione in agricoltura)***

**1. Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020, da intendere come limite massimo di spesa. 60.0.28 (testo 2)

**Art. 60-quater.**

*(Fondo per l’agricoltura biologica)*

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato « Fondo per l’agricoltura biologica », con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (60.0.43 (testo 3)

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 60-quinquies.**

*(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)*

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni ». 60.0.104 (testo 3)

**Art. 60-sexies.**

*(Misure per favorire l’economia circolare del territorio)*

1. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 2.**

**2. L’incentivo di cui al comma 1 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 1, ed è erogato unicamente in riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.**

**3. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell’energia elettrica.**

**4. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, recante « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utiliz-**



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**zazione agronomica del digestato », sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:**

**« o-bis) “digestato equiparato”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;**

**b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:**

**« CAPO IV-bis.**

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO**

**Art. 31-bis.**

**(Condizioni di equiparabilità)**

**1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:**

**a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;**

**b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;**

**c) un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;**

**e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.**

**Art. 31-ter.**

**(Modalità di utilizzo)**

**1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.**

**2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.**

**Art. 31-quater.**

**(Controlli)**

**1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.**

**2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».** (60.0.121 testo 3 e coord 1)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO VII

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 61.

*(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)*

1. È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.

3. Gli oneri derivanti dal comma 2 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

4. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).

5. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 4 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

6. Gli oneri di cui al comma 5 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

7. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VII

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 61.

*(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all’ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all’85 per cento.

8. Al fine di massimizzare l’importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l’intervento dei soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 62.

(*Meccanismo europeo di stabilità (ESM) – Capital preservation*)

1. La Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato dell’utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d’Italia.

2. La quota di cui al comma 1 è riassegnata con decreto del Ministro dell’econo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

**8-bis L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l’anno 2020, di 100 milioni di euro. 17.1000/2000 t.2**

Art. 62.

(*Meccanismo europeo di stabilità (ESM) – Capital preservation*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.

3. Nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

#### CAPO VIII

#### MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA

##### Art. 62-bis.

*(Incremento dotazioni del Fondo per la sicurezza urbana)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo. (62.0.34 (testo 2))

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO X  
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 63.

*(Regioni a statuto ordinario)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.

2. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».

3. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

4. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO X  
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 63.

*(Regioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

**5-bis.** Dopo l'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**pubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:**

**« Art. 79-bis. – 1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare ».**

**5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. (63.13)**

**5-quater. In occasione del cinquantenario delle regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle re-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 64.

*(Minoranze linguistiche)*

1. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2022.

Art. 65.

*(Comuni montani)*

1. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**gioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento. (63.2000)**

**5-quinquies. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, il limite di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (63.2000/8)**

Art. 64.

*(Minoranze linguistiche)*

1. *Identico.*

Art. 65.

*(Comuni montani)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

2014 al 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1-bis.** Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell’imposta municipale propria. (65.17 (testo 2))

**Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità degli amministratori locali)*

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data. (65.0.78)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 66.  
(*Isole minori*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

Art. 67.  
(*Contributo IMU/TASI*)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 66.  
(*Isole minori*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, **di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata. (coord. 1)

Art. 67.  
(*Contributo IMU/TASI*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».

Art. 68.

*(Incremento a cinque dodicesimi del limite ad anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)*

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 68.

*(Incremento a cinque dodicesimi del limite ad anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)*

1. *Identico.*

Art. 68-bis.

*(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a som-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ministrazioni, forniture e appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

**7-ter.** Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

**7-quater.** Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 203, comma 1, lettera b), e all’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**7-quinquies.** Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

**7-sexies.** La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finan-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ziari di cui al comma 7-*bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-*bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

*7-septies.* Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-*bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore.

*7-octies.* Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

*7-novies.* Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-*sexies*, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-*quinquies* ». (68.0.2 testo 2)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 69.

*(Debiti degli enti locali)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 70.

*(Campione d'Italia)*

1. È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 69.

*(Debiti degli enti locali)*

1. *Identico.*

**Art. 69-bis.**

*(Contributo al comune di Vibo Valentia)*

**1. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento. 69.0.23 (testo 2)**

Art. 70.

*(Campione d'Italia)*

1. È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, **compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvi i casi espressamente indicati dalla presente legge.

3. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arte o professione, forniture di beni e prestazioni di servizi. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune.

4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune **o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del comune.** Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.**

2. *Identico.*

3. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arte o professione, forniture di beni e prestazioni di servizi **nei confronti di consumatori finali.** Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune **ai sensi del comma 1.**

4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia **se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia.** Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

6. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

7. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 3 al comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 3 al comune, **anche in modalità non** telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, nonché i termini e le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

9. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

10. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 8.

11. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».

12. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

**8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.**

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno.

15. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. *Identico.*

14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. **Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia. (70.2000)**

15. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

16. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-*bis* del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

17. Per i soggetti di cui ai commi 15 e 16, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

18. Le agevolazioni di cui ai commi 15, 16 e 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

19. In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

20. L’agevolazione di cui al comma 19 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

21. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

22. All’articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ».

#### TITOLO XI

##### RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

#### Art. 71.

(*Acquisti e negoziazioni della pubblica amministrazione*)

1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *b)*, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e *c)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

2. All’articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### TITOLO XI

##### RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

#### Art. 71.

(*Acquisti e negoziazioni della pubblica amministrazione*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

4. All’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell’accordo quadro » sono soppresse.

5. All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

6. Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Consip S.p.A. può altresì svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».

Art. 72.

*(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 72.

*(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri *data center*, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.

2. All’articolo 1, comma 514-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l’anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».

3. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

4. A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 3 non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 7 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo.

6. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 4 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

conseguiti o alle entrate accertate nell’esercizio 2018. L’aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l’incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e servizi.

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi di cui al comma 3, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’allegato A, incrementato del 10 per cento. L’INPS e l’INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell’anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all’allegato A. Ai fini dell’applicazione dell’incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e organismi di cui al comma 3, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dal presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

8. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4, i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

9. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi di spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 3, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

11. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 4, 6, 7 e 8 costituisce illecito disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi di spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 3, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del **Ministro** dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (coord. 1)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

plinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all’ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell’ente.

12. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

13. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti e organismi di cui al comma 3.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

15. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 del presente articolo non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

16. All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l’importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l’importo di 15 milioni di euro ».

17. Il contributo alle spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

18. All’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».

19. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l’importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».

20. A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.

21. Il comma 709 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

22. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

23. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. **Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente. (coord. 1)

23. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

24. La percentuale di risparmio di cui al comma 23 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (*data center*) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

25. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

26. Le disposizioni di cui ai commi 23, 24 e 25 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. *Identico.*

25. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute **dall'INPS** e dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. (72.2000)

26. *Identico.*

**26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 73.

*(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)*

1. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, »;

b) al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».

26-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 26-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
72.19 (testo 2)

Art. 73.

*(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 2.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro cento-cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

4. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 1 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 2 e 3. In caso di mancata accettazione da parte della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

5. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperite o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

**Art. 73-bis.**

***(Immobili militari della Difesa)***

**1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:**

**a) all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:**

**1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 »;**

**2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per es-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione ». (73.0.2000/1)

*b)* all’articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera *d)*, primo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole: « corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 »; (73.0.2000/1)

2) al comma 11-*bis*, la lettera *d-bis*) è abrogata. (73.0.2000)

*1-bis.* Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 184, comma 5-*bis*.3, e all’articolo 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui all’articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. (73.0.2000/2 testo 2)

*1-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-*novies* dell’articolo 241-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato. (73.0.2000/2 testo 2)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 74.

(*Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica*)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 1, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 74.

(*Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis.** Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente. 17.1000/2000 t.2

**Art. 74-bis.**

*(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)*

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATE

TITOLO I

RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE  
*TAX EXPENDITURES* E DEI SUSSIDI  
DANNOSI PER L'AMBIENTE

Art. 75.

*(Rimodulazione degli oneri detraibili in base  
al reddito)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis.* La detrazione di cui al presente articolo spetta:

*a)* per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

*b)* per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

*3-ter.* Ai fini del comma *3-bis*, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma *3-bis*.

*3-quater.* La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**nelle cui liste elettorali risultano iscritti.**  
(74.0.1 testo 2)

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATE

TITOLO I

RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE  
*TAX EXPENDITURES* E DEI SUSSIDI  
DANNOSI PER L'AMBIENTE

Art. 75.

*(Rimodulazione degli oneri detraibili in base  
al reddito)*

1. *Identico:*

« *3-bis. Identico.*

*3-ter. Identico.*

*3-quater.* La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma *1-ter* nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera *c*), **sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria** ».

Art. 76.

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2020, all'articolo 24-*ter*, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ».

Art. 77.

*(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)*

1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma *1-ter* nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera *c*) ». 17.1000/2000 t.2

Art. 76.

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)*

1. A decorrere dal **1° ottobre 2020**, all'articolo 24-*ter*, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ». 17.1000/2000 t.2

Art. 77.

*(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »;

b) all'allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;

2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;

3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;

4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » è aggiunta, in fine, la seguente sotto-voce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;

5) alla voce: « Gas naturale » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;

6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi. »;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

#### Art. 78.

(Fringe benefit *per auto aziendali*)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 78.

(Fringe benefit *per auto aziendali*)

1. *Identico:*

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio è elevata al 60 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro e al 100 per cento in caso di emissioni superiori ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori **di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. **La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; ».**

**2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. 17.1000**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

## TITOLO II

### MISURE FISCALI A TUTELA DI AMBIENTE E SALUTE

#### Art. 79.

*(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)*

1. È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TITOLO II

### MISURE FISCALI A TUTELA DI AMBIENTE E SALUTE

#### Art. 79.

*(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)*

1. È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. **Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

3. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.

4. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.

6. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali **l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto**, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.

6. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, **anche qualora contengano merci o prodotti alimentari**, si verifica:

a) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

7. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.

8. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), all'Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 12. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*.

7. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di **0,45** euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI. 17.1000/2000 t. 2

8. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), all'Agenzia **delle dogane e dei monopoli** entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 12. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 17.1000/2000 t. 2

9. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o al-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

10. L'imposta, determinata ai sensi del comma 8, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

11. Nella dichiarazione di cui al comma 8 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 1 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

12. Fatto salvo quanto previsto al comma 13, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è effettuato entro il termine di cui al comma 8 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

13. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. **L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.** 17.1000

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

14. I funzionari **dell'Agenzia delle entrate** e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 1, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Per l'imposta di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 1 qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.

16. L'imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 1, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 17.1000

15. Per l'imposta di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva **di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.** Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 1 qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10. (coord 1 e 17.1000)

16. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

17. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

18. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15 nonché alle modalità per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate. Il provvedimento di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

**18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 18.

20. Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti **bio-degradabili** e compostabili secondo lo *standard* EN 13432:2002.

21. Il credito d'imposta di cui al comma 20 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.**

19. *Identico.*

**20. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile**, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo *standard* EN 13432:2002.

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dall'articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

24. I crediti d'imposta di cui ai commi 20 e 23 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti « *de minimis* ».

25. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti **biodegradabili** e compostabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.** 17.1000/2000 t.2

24. *Identico.*

25. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. 17.1000/2000

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 80.

*(Accise sui tabacchi)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 5, alla lettera *a)*, le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera *b)*, le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera *c)*, le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »;

*b)* all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » è sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati: *a)* sigari 23,5 per cento; *b)* sigaretti 24 per cento; *c)* sigarette 59,8 per cento; *d)* tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; *e)* altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; *f)* tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento ».

Art. 81.

*(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)*

1. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 80.

*(Accise sui tabacchi)*

1. *Identico.*

Art. 81.

*(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dopo l'articolo 62-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 62-*quinqüies*. – (*Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo*) – 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-*decies*.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli ope-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ratori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».

Art. 82.

(*Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti*)

1. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, di seguito denominate « bevande edulcorate ».

2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

3. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 82.

(*Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

*b)* all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

*c)* all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

4. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:

*a)* il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *a*);

*b)* l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *b*);

*c)* l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera *c*).

5. L'imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:

*a)* euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

*b)* euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

6. L'imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia infe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

riore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera *a*), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 5, lettera *b*).

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 1 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

13. L'imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

14. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

strativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 e in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da **pubblicare**, entro il mese di **agosto** dell'anno 2020, **nella Gazzetta Ufficiale** sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 e in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

16. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO III  
ECONOMIA E FISCO DIGITALE

Art. 83.

*(Buoni pasto e mense aziendali)*

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ».

Art. 84.

*(Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 35 è inserito il seguente:

« *35-bis.* L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III  
ECONOMIA E FISCO DIGITALE

Art. 83.

*(Buoni pasto e mense aziendali)*

1. *Identico.*

Art. 84.

*(Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. *Identico:*

*a) identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare »;

b) al comma 36, le parole: « nel corso di un anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;

c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quinquies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-septies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

*e*) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera *d*);

*f*) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa »;

*d*) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

« *39-bis*. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera *b*), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d*) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

*39-ter.* Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite »;

*e)* dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

« *40-bis.* Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

*40-ter.* Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

*a)* per i servizi di cui al comma 37, lettera *a)*, alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

*b)* per i servizi di cui al comma 37, lettera *b)*, se:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*e) identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale »;

f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »;

g) il comma 42 è sostituito dal seguente:

« 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'impo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

sta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo »;

*h)* al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali »;

*i)* dopo il comma 44 è inserito il seguente:

« *44-bis.* I soggetti passivi dell’imposta tengono un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-*ter*. L’informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l’importo riscosso in una valuta diversa dall’euro e l’importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall’euro sono convertite applicando l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »;

*l)* il comma 45 è abrogato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*h)* *identica*;

*i)* *identica*;

*l)* *identica*;

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

*m)* il comma 47 è sostituito dal seguente:

« 47. Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

*n)* dopo il comma 49 è inserito il seguente:

« 49-bis. I commi da 35 a 49 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale ».

Art. 85.

*(Tracciabilità delle detrazioni)*

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture pri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*m)* *identica.*

**2. I commi** da 35 a 49 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale. (coord. 1)

Art. 85.

*(Tracciabilità delle detrazioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vate accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 86.

(*Analisi di rischio*)

**1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione**, per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 86.

(*Analisi di rischio*)

**1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione**, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *i*), dopo la parola: "doganale" sono aggiunte le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

*b)* all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

*c)* all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "*e*) ed *f*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*e*), *f*) e *f-bis*)".

**2.** Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.**

2. All'articolo 2-*undecies*, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: « in materia di riciclaggio » sono aggiunte le seguenti: « e alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

**3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:**

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Per le stesse finalità, la Guardia di finanza utilizza le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, con le medesime modalità indicate al comma 1.

#### TITOLO IV

##### ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 87.

*(Modifiche in materia di imposte indirette)*

1. All'articolo 19 dell'Allegato A – Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

« 1. I certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità **di cui al comma 2**, la Guardia di finanza utilizza **i dati contenuti** nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità **disciplinate dal presente articolo**, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

#### TITOLO IV

##### ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 87.

*(Modifiche in materia di imposte indirette)*

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**penale sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio ».**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1-bis.** All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità, da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».

**1-ter.** All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« **c)** l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 ». (87.1000)

**1-quater.** Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.**  
(87.1000/4)

**Art. 87-bis.**

**(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)**

**1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.**  
17.1000

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 88.  
(*Regime forfetario*)

1. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 88.  
(*Regime forfetario*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. »;

b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »;

c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »;

d) al comma 57, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. »;

e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno »;

2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente:

« 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »;

*h)* al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;

3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;

*i)* al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;

*l)* al comma 89, il primo periodo è soppresso.

Art. 89.

*(Rendimento dei beni)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 89.

*(Rendimento dei beni)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento ».

4. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

5. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 4, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

6. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9.

7. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

**9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 17.1000**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

12. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 7, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

**12-bis.** All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

**b)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi »;

**c)** al comma 3, la lettera g) è abrogata;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**d) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

**« 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 »;**

**e) il comma 6 è sostituito dal seguente:**

**« 6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90 »;**

**f) il comma 7 è abrogato.**

**12-ter. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) alla rubrica, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;**

**b) al comma 1, alinea, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;**

**c) al comma 1, lettera b), le parole: « con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « con il presidente della regione autonoma della Sardegna » e le parole: « e delle isole minori della Sici-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**lia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;**

**d) al comma 1, lettera a), le parole: « e delle isole minori della Sicilia » sono soppresse;**

**e) al comma 4, le parole: « L’1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse.**

**12-quater.** All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

**12-quinquies.** Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 12-ter e 12-quater del presente articolo.

**12-sexies.** Conseguentemente lo stanziamento per l’introduzione delle tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione siciliana sono ridotti di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. (89.15 (testo 3))

**Art. 89-bis.**

**(Modifiche all’ambito soggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE)**

**1.** All’articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) al comma 13, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;**

**b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Soggetti passivi**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. »;

c) al comma 18, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 »;

e) al comma 22, le parole: « l'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « le imposte sui redditi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020. 17.1000

Art. 90.

(*Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES*)

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti nega-

Art. 90.

(*Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tivi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

2. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.

3. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

4. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 91.

*(Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali)*

1. All'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 91.

*(Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione)*

**1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastruttu-**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all'1 per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103 »;

*b)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le quote di ammortamento differenziate sono ammesse in deduzione nei limiti di cui all'ultimo periodo del comma 2 ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**rale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:**

***a)* concessioni autostradali;**

***b)* concessioni di gestione aeroportuale;**

***c)* autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;**

***d)* concessioni ferroviarie.**

**2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all’addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

**Art. 91-bis.**

*(Modifica all’articolo 13-bis del decreto-legge n.148 del 2017)*

1. All’articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ». 91.0.105 (testo 2)

**Art. 91-ter.**

*(Cinque per mille)*

1. All’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 ». 17.1000/2000 t. 2

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 91-quater.**

*(IVA sulle imbarcazioni da diporto)*

1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

2. Il comma 1 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.  
(91.0.2000)

**Art. 91-quater.1**

*(Nuove disposizioni in materia di canapa)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

« **Art. 62-quinquies** - (*Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa*) - 1. A

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa L.*), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (%p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui è effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) è obbligato al pagamento dell'imposta:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione del venditore residente in altro Stato membro a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

*d)* i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione, presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

*e)* l'imposta dovuta viene determinata sulla base e degli emendamenti richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore ed è accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa ».

2. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'ar-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo 2135, terzo comma, del codice civile”;

*b)* all'articolo 2:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

”*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento”.

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, il numero 6) è abrogato;

*b)* alla lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

”1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico”.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all’articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (91.0.2000/7 t.cor.)

**Art. 91-*quinquies*.**

*(Codice fiscale statunitense)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**b) richiedono, almeno una volta all’anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;**

**c) effettuano, prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4 della citata legge n.95 del 2015, un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l’acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.**

**2. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all’Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014. (91.0.2001)**

**2-bis. All’articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati ». (91.0.2001/9)**

**Art. 91-sexies.**

**1. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 74, comma 2, lettera a), del testo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO V  
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATE

Art. 92.

*(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)*

1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:

a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali. (91.0.2002)**

TITOLO V  
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATE

Art. 92.

*(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)*

1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di **apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza** e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: (92.2 testo 2)

a) **200.000** diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

*b)* 58.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera *d)* del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;

*c)* 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

*d)* 2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro **1.800** per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti; (92.2 testo 2)

*b)* **50.000** diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera *d)* del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro **18.000** per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti; (92.2 testo 2)

*c)* *identica*;

*d)* **2.500** diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro **35.000** per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti; (92.2 testo 2)

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) **40** diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro **2.500.000** per ogni diritto. (92.2 testo 2)

**1-bis.** Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati: a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto delle diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti. (92.2 testo 2)

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e **la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato**, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. (coord. 1)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

**4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.**

Art. 93.

*(Incremento del prelievo sulle vincite)*

1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nelle seguenti misure:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti **aventi** sede legale **nello**Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. (92.2 testo 2)

*Soppresso*

Art. 93.

*(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)*

**1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*), e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) 1,9 per cento dal 1° maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1° gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a euro 500;

b) 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.

2. A decorrere dal 1° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 15 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.**

**2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 94.

*(Royalties)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7; conseguentemente, per il medesimo periodo e per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato. 17.1000/2000 t. 2

Art. 94.

*(Royalties)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prodotto, corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo ».

2. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare.**

**7-ter.** Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo ». (94.10 testo 3)

2. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO VI  
ENTRATE ENTI LOCALI

CAPO I  
ABOLIZIONE TASI

Art. 95.

*(Unificazione IMU-TASI)*

1. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

*a)* per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VI  
ENTRATE ENTI LOCALI

CAPO I  
ABOLIZIONE TASI

Art. 95.

*(Unificazione IMU-TASI)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

*a) identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropria-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) *identico*;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì **ai soli fini dell'applicazione dell'imposta**, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; **95.2000**

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare** posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; (coord. 1)

d) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. È soggetto passivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

8. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**8-bis. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo. (95.2000)**

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti **ivi previsti, da aggiornare** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati ne-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici**, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. (95.2000 e coord. 1)

10. *Identico:*

a) *identica;*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui **alla presente lettera**, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; (co-ord. 1)

c) *identica.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

12. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

14. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

15. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

16. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

17. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 13 a 16, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

18. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 42 del presente articolo, pubblicata sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 30 del presente articolo, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 17 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

19. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 11 a 18 del presente articolo esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

20. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 11 a 18, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 19, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 24 a 34. Con lo stesso decreto di cui al comma 19 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

21. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

23. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 17 del presente articolo, è ridotta al 75 per cento.

24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 20 pubblicato ai sensi del comma 30 nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

26. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 22, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 20, pubblicato ai sensi del comma 30 nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 22, lettera g), eseguono i versamenti dell'impo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

27. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 20 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

28. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

29. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche, rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

30. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 20 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a),

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

29. *Identico.*

30. *Identico.*

31. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 22, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

32. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 14, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

33. Gli enti di cui al comma 22, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2014.

34. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

33. *Identico.*

34. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

35. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

37. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

38. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. *Identico.*

36. *Identico.*

37. *Identico.*

38. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

39. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

40. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

39. *Identico.*

40. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

41. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

42. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

43. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

41. *Identico.*

42. *Identico.*

43. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

44. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

45. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 98 della presente legge, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU o della TASI. 95.2000**

44. *Identico.*

45. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II  
RISCOSSIONE

Art. 96.

*(Riforma della riscossione degli enti locali)*

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 31 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati « enti ».

2. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 9.

3. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori » sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice »;

b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa e le parole da: « esclusivamente » fino a: « dagli enti impositori » sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II  
RISCOSSIONE

Art. 96.

*(Riforma della riscossione degli enti locali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 28, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui all'articolo 97, comma 29, concernenti il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

5. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) ».

6. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 31 del presente articolo.

7. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario. »(96.2000)**

4. *Identico.*

5. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), **numeri 1), 2) e 3)** ». (96.2000)

6. *Identico.*

7. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

9. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 **con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata** sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: (96.2000)

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, **nel caso di entrate patrimoniali**, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, **ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi **sessanta** giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'e-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

buenite in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

securazione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, **se** adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; (96.2000)

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli atti di cui alla lettera *a*) al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

*c*) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

*d*) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a*), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere *a*) e *b*). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a*), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli atti di cui alla lettera *a*) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; **il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.** Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; (96.2000)

*c*) *identica*;

*d*) in presenza di fondato pericolo, **debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente**, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a*), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere *a*) e *b*). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presenta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); (96.2000)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a*) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

*l*) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a*).

10. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*l*) *identica*.

10. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

11. L'atto di cui al comma 9 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 9 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

12. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 9 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento **di norma** entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

13. In assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 9 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

13. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

14. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

15. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 13 e 14, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 14, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 17.

16. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

17. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

18. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

19. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 9 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

20. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 9, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. In caso di mancato pagamento **dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi** nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. (96.2000)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico:*

a) *identica;*

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giu-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

diziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

21. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

diziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale **strettamente attinenti alla procedura di recupero**, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. (96.2000)

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

enti locali e delle società da esse partecipate.

23. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

24. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 22 del presente articolo, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

25. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 22 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 24 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

26. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **500.000** euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, **nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;**

**c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. (96.2000)**

25. I soggetti iscritti **alla sezione separata** di cui al comma 22 del presente articolo e quelli **iscritti all'albo** di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 24 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

26. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

27. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

28. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

29. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 9 sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

30. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne che nei casi di esenzione previsti dalla legge.

31. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

28. *Identico:*

29. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 9 sono esenti, **o continuano ad essere esenti**, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate. (96.2000)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) le lettere *gg-sexies*) e *gg-septies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

### CAPO III

#### CANONE UNICO

##### Art. 97.

(*Canone unico*)

1. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**31-bis.** I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (96.23)

### CAPO III

#### CANONE UNICO

##### Art. 97.

(*Canone unico*)

1. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **ai fini di cui al presente comma e ai commi da 2 a 21** denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupa-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 4 esclude l'applicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. (coord 1)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

6. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dal presente articolo;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

*h)* le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera *g)* del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

9. Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera *a)*, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4, lettera *b*), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

11. La tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

| Classificazione dei comuni                          | Tariffa<br><i>standard</i> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                   | euro 70,00                 |
| Comuni con oltre 100.000<br>fino a 500.000 abitanti | euro 60,00                 |
| Comuni con oltre 30.000<br>fino a 100.000 abitanti  | euro 50,00                 |
| Comuni con oltre 10.000<br>fino a 30.000 abitanti   | euro 40,00                 |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                       | euro 30,00                 |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)10. *Identico.*11. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

12. La tariffa *standard* giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

| Classificazione dei comuni                       | Tariffa <i>standard</i> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                | euro 2                  |
| Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30               |
| Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 1,20               |
| Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 0,70               |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                    | euro 0,60               |

13. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 11 e 12 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe *standard* annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

14. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 11 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa *standard* di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

15. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa *standard* prevista dal comma 11 del presente articolo è ridotta di almeno il 50 per cento.

16. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

| Classificazione dei comuni    | Tariffa   |
|-------------------------------|-----------|
| Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 |
| Comuni oltre 20.000 abitanti  | euro 1    |

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

17. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

18. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, da regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

19. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento *una tantum* all'atto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

20. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dalla presente legge. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

21. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato **dall'articolo 96, comma 3, della** presente legge. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

21. *Identico.*

22. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

munali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

23. Il canone di cui al comma 22 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 1 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 27 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

24. Il canone è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

25. Il canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

26. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

| Classificazione dei comuni                          | Tariffa<br><i>standard</i> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti                   | euro 70,00                 |
| Comuni con oltre 100.000<br>fino a 500.000 abitanti | euro 60,00                 |
| Comuni con oltre 30.000<br>fino a 100.000 abitanti  | euro 50,00                 |
| Comuni con oltre 10.000<br>fino a 30.000 abitanti   | euro 40,00                 |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. *Identico.*

24. Il canone **di cui al comma 22** è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. (coord.1)

25. Il canone **di cui al comma 22** è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. (coord. 1)

26. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 |
|-------------------------------|------------|

27. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

| Classificazione dei comuni                      | Tariffa standard |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Comuni con oltre 500.000 abitanti               | euro 2           |
| Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30        |
| Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti  | euro 1,20        |
| Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti   | euro 0,70        |
| Comuni fino a 10.000 abitanti                   | euro 0,60        |

28. I comuni e le città metropolitane possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe di cui ai commi 26 e 27.

29. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

30. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

**28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, di cui al comma 22, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato. (97.2000)**

(coord. 1)

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

comma 6, lettere *g*) e *h*), in quanto compatibile.

31. Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 1 e 22 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante.

32. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Art. 98.

(*Rettifica del Fondo di solidarietà comunale*)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31. *Identico.*

32. *Identico.*

Art. 98.

(*Rettifica del Fondo di solidarietà comunale*)

**1. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto di-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

*a)* al comma 448, le parole: « e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall’anno 2020 »;

*b)* al comma 449, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all’anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**sposto dal comma 8 dell’articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.**

**2. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:**

**« *d-quater*) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza-Stato città ed autonomie locali ».

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

4-bis. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Padova capitale europea del volontariato 2020 » è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.17.1000/47 e 17.1000/13

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4-ter.** Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l’anno 2020. 17.1000/2000/7

**Art. 98-bis.**

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (98.0.2)

**Art. 98-ter.**

*(Modifica all’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019)*

1. All’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle unioni dei comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con il decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;

*b)* al sesto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;

*c)* al settimo periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».

**Art. 98-quater.**

*(Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l’anno 2020 e di 139 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all’articolo 96, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. 17.1000/89

**Art. 98-quinquies.**

*(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partire dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall’anno 2021 »;

b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le mo-



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

PARTE III  
FONDI

Art. 99.

*(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l’anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;**

**c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ».**

**2. All’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ». 17.1000/90**

PARTE III  
FONDI

Art. 99.

*(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)*

1. *Identico.*

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di **114.674.165 euro per l’anno 2020, di 169.287.123 euro per l’anno 2021, di 155.314.444 euro per l’anno 2022, di 294.259.290 euro per l’anno 2023, di 305.551.923 euro per l’anno 2024, di 249.212.895 euro per l’anno 2025, di 446.004.496 euro per l’anno 2026, di 390.252.531 euro per**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'anno 2027, di 229.264.373 euro per l'anno 2028, di 229.172.770 euro per l'anno 2029, di 229.097.560 euro per l'anno 2030, di 226.370.748 euro per l'anno 2031, di 229.043.937 per l'anno 2032, di 229.017.125 euro per l'anno 2033 e di 228.996.989 euro a decorrere dall'anno 2034.**

**2-bis.** Una quota pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni. (55.0.3 t3)

**3. Identico.**

**3-bis.** La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4. (99.14 testo 2)

**3-ter.** In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

**a)** le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2020;

*b)* le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l’anno 2020.

*3-quater.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro nell’anno 2020, di 3 milioni di euro nell’anno 2028 e di 45,9 milioni di euro nell’anno 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell’anno 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

*3-quinquies.* Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

*3-sexies.* Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 100.

*(Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l’anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare ai territori delle regioni a statuto speciale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono stabiliti gli enti territoriali beneficiari e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell’anno 2021, 15 milioni di euro nell’anno 2022, 25 milioni di euro nell’anno 2023, 26 milioni di euro nell’anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.**  
17.1000/2000 t. 2

Art. 100.

*(Recepimento degli Accordi tra il Governo e le regioni Sardegna e Siciliana)*

**1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.**

**2. Con l’Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 del 11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all’insularità nell’ambito di apposito tavolo.**

**3. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell’ammontare complessivo di 684,210 milioni di**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

euro per l’anno 2018, di 536 milioni di euro per l’anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall’anno 2020, sono versati all’erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica, nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

5. In applicazione del punto 5 dell’Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l’anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l’anno 2025.

6. In applicazione del punto 6 dell’Accordo del 7 novembre 2019, lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al Servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l’integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici, da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l’anno 2020, euro 114 milioni per l’anno 2021, euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97 milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni per l’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno 2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro 117 milioni per l’anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 ed euro 200 milioni per l’anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell’attestazione da parte del Presidente della regione dell’avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell’80 per cento a seguito della realizzazione degli

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero dell'avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,



(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

8. All’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

9. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l’anno 2020, euro 114 milioni per l’anno 2021, euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97 milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni per l’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno 2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro 117 milioni per l’anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 ed euro 200 milioni per l’anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l’anno 2020 è versato all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

10. A decorrere dall’anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al con-



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

**Art. 100-bis.**

*(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)*

1. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l’ente beneficiario. (100.2000)

**Art. 100-ter.**

*(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016-2019 » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ». (100.0.700 (già 99.1)

**Art. 101.**

*(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)*

1. Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli

**Art. 101.**

*(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)*

1. Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

**2. A decorrere dal 1° febbraio 2020, alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 7-bis, le parole: « euro 300,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 »;**

**b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:**

**« Art. 27-bis. – Documento di viaggio provvisorio: euro 50,00 »;**

**c) all'articolo 29, le parole: « euro 116,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130,00 »;**

**d) gli importi dei diritti di cui alle sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX, ad eccezione dell'articolo 7-bis, sono incrementati del 20 per cento, con arrotondamento all'importo intero superiore.**

**3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi **africani e con altri Paesi** d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. (101.1 testo 3)

*Soppresso (101.7 testo 3)*

*Soppresso (101.7 testo 3)*

**3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. (101.16 testo 2)

**3-ter.** Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020. (101.15 testo 2)

**Art. 101-bis.**

**(Fondo minori non accompagnati)**

**1.** Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

**a)** interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

**b)** rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tu-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e la relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1. (101.0.6 (testo 2))

**Art. 101-ter.**

*(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)*

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (101.0.29 (testo 3))

**Art. 101-bis.**

*(Progetto Transaqua)*

1. Al fine di attuare l'articolo 6 del *Memorandum* firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, è cofinanziato lo studio di fattibilità del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI  
STATI  
DI PREVISIONE

Art. 102.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 103.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fis-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.** (101.0.37 testo 2)

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI  
STATI  
DI PREVISIONE

Art. 102.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

*Identico*  
*(Per le modifiche alla Tabella n. 1 si veda pag. 521)*

Art. 103.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

*Identico*  
*(Per le modifiche alla Tabella n. 2 si veda pag. 522)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del ti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

menti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Partico-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborso del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 104.

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 105.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, an-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 104.

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 3 si veda pag. 524)*

Art. 105.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 106.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 106.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

*Identico*

(*Per le modifiche alla Tabella n. 5 si veda pag. 525*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 107.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 107.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 6 si veda pag. 526)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 108.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 109.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prele-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 108.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 7 si veda pag. 527)*

Art. 109.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 8 si veda pag. 528)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

Art. 110.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 111.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 110.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 9 si veda pag. 529)*

Art. 111.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 10 si veda pag. 531)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rio 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 112.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 57;
- 2) Marina n. 70;
- 3) Aeronautica n. 98;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 112.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 11 si veda pag. 532)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- 2) Marina n. 25;
- 3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 102;
- 2) Marina n. 30;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 60.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 289;
- 2) Marina n. 295;
- 3) Aeronautica n. 247;
- 4) Carabinieri n. 112.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 392;
- 3) Aeronautica n. 351.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

n. 66, è stabilita, per l’anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 214;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2020, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 113.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 113.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 12 si veda pag. 533)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 114.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 114.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche alla Tabella n. 13 si veda pag. 534)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 115.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 115.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 116.

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 896.893.690.280, in euro 918.639.216.804 e in euro 924.544.493.023 in termini di competenza, nonché in euro 907.075.730.300, in euro 931.097.140.811, in euro 934.414.089.036 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Art. 117.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 118.

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 116.

*(Totale generale della spesa)*

*Identico*

Art. 117.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico*

Art. 118.

*(Disposizioni diverse)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Corpi di polizia, nonché quelle per la corrispondenza del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di pas-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.

23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

Art. 119.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 119.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

**ALLEGATI**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                                                                                                                              |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| – COMPETENZA –                                                                                                                                                       |             |             |             |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i>                                                                                                                           | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge                                                             | -79.500     | -56.500     | -37.500     |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)                                                    | 314.340     | 311.366     | 301.350     |
| – CASSA –                                                                                                                                                            |             |             |             |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i>                                                                                                                           | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge                                                             | -129.000    | -109.500    | -87.500     |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)                                                    | 363.840     | 364.366     | 351.350     |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |             |             |             |



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TABELLA I  
(Articolo 8, comma 29)

« Tabella 1  
(Articolo 1, comma 134)

| Regioni        | Percentuali di riparto | Riparto contributo investimenti                |                                                     |                      |                                                     |                      |                      |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                        | Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 | Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 | Contributo anno 2026 | Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 | Contributo anno 2033 | Contributo anno 2034 |
| Abruzzo        | 3,16%                  | 4.269.481,58                                   | 10.594.639,47                                       | 14.864.121,05        | 16.287.281,58                                       | 17.710.442,11        | 6.325.157,89         |
| Basilicata     | 2,50%                  | 3.373.081,58                                   | 8.370.239,47                                        | 11.743.321,05        | 12.867.681,58                                       | 13.992.042,11        | 4.997.157,89         |
| Calabria       | 4,46%                  | 6.021.781,58                                   | 14.942.939,47                                       | 20.964.721,05        | 22.971.981,58                                       | 24.979.242,11        | 8.921.157,89         |
| Campania       | 10,54%                 | 14.228.786,84                                  | 35.308.471,05                                       | 49.537.257,89        | 54.280.186,84                                       | 59.023.115,79        | 21.079.684,21        |
| Emilia-Romagna | 8,51%                  | 11.483.881,58                                  | 28.497.039,47                                       | 39.980.921,05        | 43.808.881,58                                       | 47.636.842,11        | 17.013.157,89        |
| Lazio          | 11,70%                 | 15.799.476,32                                  | 39.206.107,89                                       | 55.005.584,21        | 60.272.076,32                                       | 65.538.568,42        | 23.406.631,58        |
| Liguria        | 3,10%                  | 4.186.065,79                                   | 10.387.644,74                                       | 14.573.710,53        | 15.969.065,79                                       | 17.364.421,05        | 6.201.578,95         |
| Lombardia      | 17,48%                 | 23.601.410,53                                  | 58.566.463,16                                       | 82.167.873,68        | 90.035.010,53                                       | 97.902.147,37        | 34.965.052,63        |
| Marche         | 3,48%                  | 4.701.197,37                                   | 11.665.934,21                                       | 16.367.131,58        | 17.934.197,37                                       | 19.501.263,16        | 6.964.736,84         |
| Molise         | 0,96%                  | 1.292.234,21                                   | 3.206.655,26                                        | 4.498.889,47         | 4.929.634,21                                        | 5.360.378,95         | 1.914.421,05         |
| Piemonte       | 8,23%                  | 11.106.734,21                                  | 27.561.155,26                                       | 38.667.889,47        | 42.370.134,21                                       | 46.072.378,95        | 16.454.421,05        |
| Puglia         | 8,15%                  | 11.006.123,68                                  | 27.311.492,11                                       | 38.317.615,79        | 41.986.323,68                                       | 45.655.031,58        | 16.305.368,42        |
| Toscana        | 7,82%                  | 10.553.376,32                                  | 26.188.007,89                                       | 36.741.384,21        | 40.259.176,32                                       | 43.776.968,42        | 15.634.631,58        |
| Umbria         | 1,96%                  | 2.648.771,05                                   | 6.572.876,32                                        | 9.221.647,37         | 10.104.571,05                                       | 10.987.494,74        | 3.924.105,26         |
| Veneto         | 7,95%                  | 10.727.597,37                                  | 26.620.334,21                                       | 37.347.931,58        | 40.923.797,37                                       | 44.499.663,16        | 15.892.736,84        |
| TOTALE         | 100,00%                | 135.000.000,00                                 | 335.000.000,00                                      | 470.000.000,00       | 515.000.000,00                                      | 560.000.000,00       | 200.000.000,00       |

».

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

*Identica*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO A  
(articolo 72, comma 3)

- Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Elenco 1 – Articolo 72, comma 22

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

| Ministero<br>Missione<br>Programma                                                    | 2021    | 2022    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                               | 900.00  | 500.000 |
| 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) | 200.000 | 0       |
|                                                                                       | 200.000 | 0       |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)                      |         |         |
| 23 Fondi da ripartire (33)                                                            | 700.000 | 500.000 |
|                                                                                       | 700.000 | 500.000 |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)                                                  |         |         |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Elenco 2 – Articolo 74, comma 1

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

| Ministero<br>Missione<br>Programma                                                    | 2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                               | 1.000.000 |
| 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) | 250.000   |
|                                                                                       | 250.000   |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)                      |           |
| 23 Fondi da ripartire (33)                                                            | 750 000   |
|                                                                                       | 750 000   |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)                                                  |           |



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico*



**TABELLE A e B**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                                                  | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCANTONAMENTI PER NUOVE<br>O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE        |             |             |             |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                    | 67.780.591  | 80.032.358  | 98.032.358  |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                         | 12.350.000  | 15.350.000  | 25.350.000  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE<br>SOCIALI                          | 10.000.000  | 15.000.000  | 25.000.000  |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                  | 25.514.437  | 39.062.520  | 39.062.520  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE       | 63.605.759  | 78.854.961  | 78.854.961  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ<br>E DELLA RICERCA              | 18.700.000  | 28.150.000  | 33.150.000  |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                                     | 7.010.000   | 13.600.000  | 23.600.000  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA<br>TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE        | 17.200.000  | 32.200.000  | 32.200.000  |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE<br>E DEI TRASPORTI                          | 15.000.000  | 25.000.000  | 30.000.000  |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                                     | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000  |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE<br>ALIMENTARI E FORESTALI               | 20.000.000  | 30.000.000  | 35.000.000  |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ<br>CULTURALI E PER IL TURISMO           | 24.773.402  | 29.187.623  | 35.187.623  |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                                     | 17.485.589  | 22.750.089  | 32.750.089  |
| TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE<br>O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | 309.419.778 | 419.187.551 | 498.187.551 |
| DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA                                               | -           | -           | -           |
| DI CUI LIMITE IMPEGNO                                                      | -           | -           | -           |

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                                                  | 2020               | 2021               | 2022               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACCANTONAMENTI PER NUOVE<br>O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE        |                    |                    |                    |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                    | <b>63.437.587</b>  | <b>76.516.306</b>  | <b>91.908.827</b>  |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                         | <b>5.150.000</b>   | <b>950.000</b>     | <b>3.750.000</b>   |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE<br>SOCIALI                          | 10.000.000         | 15.000.000         | 25.000.000         |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                  | <b>13.657.773</b>  | <b>24.061.639</b>  | <b>23.845.298</b>  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE       | 63.605.759         | 78.854.961         | 78.854.961         |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ<br>E DELLA RICERCA              | <b>18.500.000</b>  | <b>27.950.000</b>  | <b>32.950.000</b>  |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                                     | 7.010.000          | 13.600.000         | 23.600.000         |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA<br>TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE        | 17.200.000         | 32.200.000         | 32.200.000         |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE<br>E DEI TRASPORTI                          | <b>1.000.000</b>   | <b>14.000.000</b>  | <b>22.514.719</b>  |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                                     | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE<br>ALIMENTARI E FORESTALI               | <b>17.124.000</b>  | <b>16.124.000</b>  | <b>32.124.000</b>  |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ<br>CULTURALI E PER IL TURISMO           | <b>16.773.402</b>  | <b>21.187.623</b>  | <b>27.187.623</b>  |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                                     | 17.485.589         | 22.750.089         | 32.750.089         |
| TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE<br>O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | <b>260.944.110</b> | <b>353.194.618</b> | <b>436.685.517</b> |
| DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA                                               | -                  | -                  | -                  |
| DI CUI LIMITE IMPEGNO                                                      | -                  | -                  | -                  |

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

## TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                                                  | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE           |             |             |             |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                    | 132.648.000 | 149.648.000 | 229.648.000 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                         | 15.000.000  | 35.000.000  | 45.000.000  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                             | 2.753.000   | 22.753.000  | 22.753.000  |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                  | 10.000.000  | 20.000.000  | 30.000.000  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE       | 20.000.000  | 25.000.000  | 25.000.000  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ<br>E DELLA RICERCA              | 5.000.000   | 20.000.000  | 30.000.000  |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                                     | 10.000.000  | 25.000.000  | 30.000.000  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA<br>TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE        | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE<br>E DEI TRASPORTI                          | 10.000.000  | 50.000.000  | 60.000.000  |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                                     | -           | 10.000.000  | 20.000.000  |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI<br>E PER IL TURISMO           | 10.000.000  | 30.000.000  | 40.000.000  |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                                     | 23.000.000  | 33.000.000  | 33.000.000  |
| TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE<br>O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | 268.401.000 | 450.401.000 | 595.401.000 |
| DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA                                               | -           | -           | -           |
| DI CUI LIMITE IMPEGNO                                                      | -           | -           | -           |

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                                               | 2020               | 2021               | 2022               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE        |                    |                    |                    |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                 | 132.648.000        | 149.648.000        | 229.648.000        |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                      | 15.000.000         | 35.000.000         | <b>25.000.000</b>  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                          | 2.753.000          | 22.753.000         | 22.753.000         |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                               | 10.000.000         | 20.000.000         | 30.000.000         |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE       | 20.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA              | 5.000.000          | 20.000.000         | 30.000.000         |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                                  | 10.000.000         | 25.000.000         | 30.000.000         |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE        | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                          | 10.000.000         | 50.000.000         | 60.000.000         |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                                  | -                  | 10.000.000         | 20.000.000         |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO           | <b>6.700.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                                  | 23.000.000         | 33.000.000         | 33.000.000         |
| TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | <b>265.101.000</b> | <b>423.401.000</b> | <b>538.401.000</b> |
| DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA                                            | -                  | -                  | -                  |
| DI CUI LIMITE IMPEGNO                                                   | -                  | -                  | -                  |





## **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**

**Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato n. 1586**



**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE  
ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**.  
Le parti soppresse dalla Commissione sono stampate in **neretto corsivo**. Tra parentesi, in *corsivo*, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.



TABELLA N. 1

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione<br>Titolo<br>Natura<br>Tipologia                  | Anno 2020                                   |                                             | Anno 2021                                   |                                             | Anno 2022                                   |                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               |                                                                 | Per competenza                              | Per cassa                                   | Per competenza                              | Per cassa                                   | Per competenza                              | Per cassa                                   |
|               | 1. Tributarie                                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|               | 1.1 Entrate ricorrenti                                          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| 1.1.1         | Imposta sul reddito delle persone fisiche                       | <b>201.629.424.780</b><br>(200.869.424.780) | <b>194.704.596.470</b><br>(193.944.596.470) | <b>206.878.755.650</b><br>(206.118.755.650) | <b>199.798.198.060</b><br>(199.038.198.060) | <b>209.857.435.650</b><br>(209.097.435.650) | <b>202.767.861.030</b><br>(202.007.861.030) |
| 1.1.2         | Imposta sul reddito delle società                               | <b>40.082.797.210</b><br>(39.868.797.210)   | <b>35.358.658.240</b><br>(35.144.658.240)   | <b>39.540.541.720</b><br>(39.326.541.720)   | <b>34.640.410.170</b><br>(34.426.410.170)   | <b>38.190.231.720</b><br>(37.976.231.720)   | <b>33.247.034.460</b><br>(33.033.034.460)   |
| 1.1.3         | Sostitutive                                                     | <b>17.780.607.370</b><br>(16.844.607.370)   | <b>17.706.881.200</b><br>(16.770.881.200)   | <b>16.505.854.210</b><br>(15.569.854.210)   | <b>16.430.346.910</b><br>(15.494.346.910)   | <b>16.712.392.920</b><br>(15.776.392.920)   | <b>16.634.702.300</b><br>(15.698.702.300)   |
| 1.1.5.        | Imposta sul valore aggiunto                                     | <b>156.395.032.070</b><br>(156.135.032.070) | <b>144.216.829.460</b><br>(143.956.829.460) | <b>176.075.583.730</b><br>(175.815.583.730) | <b>164.192.453.470</b><br>(163.932.453.470) | <b>186.458.979.480</b><br>(186.198.979.480) | <b>174.737.659.790</b><br>(174.477.659.790) |
| 1.1.6         | Registro, bollo e sostitutiva                                   | <b>12.125.735.450</b><br>(12.324.735.450)   | <b>11.819.338.690</b><br>(12.018.338.690)   | <b>12.304.129.860</b><br>(12.503.129.860)   | <b>11.998.503.320</b><br>(12.197.503.320)   | <b>12.408.818.820</b><br>(12.607.818.820)   | <b>12.102.523.120</b><br>(12.301.523.120)   |
| 1.1.7         | Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                    | <b>26.918.000.000</b><br>(27.188.000.000)   | <b>26.918.000.000</b><br>(27.188.000.000)   | <b>27.892.000.000</b><br>(28.162.000.000)   | <b>27.892.000.000</b><br>(28.162.000.000)   | <b>28.808.000.000</b><br>(29.078.000.000)   | <b>28.808.000.000</b><br>(29.078.000.000)   |
| 1.1.11        | Imposte gravanti sui giochi                                     | <b>7.864.750.000</b><br>(7.642.750.000)     | <b>7.864.750.000</b><br>(7.642.750.000)     | <b>8.001.600.000</b><br>(7.779.600.000)     | <b>8.001.600.000</b><br>(7.779.600.000)     | <b>8.073.600.000</b><br>(7.851.600.000)     | <b>8.073.600.000</b><br>(7.851.600.000)     |
| 1.1.13        | Altre imposte indirette                                         | <b>9.583.387.680</b><br>(9.570.387.680)     | <b>9.509.465.060</b><br>(9.496.465.060)     | <b>9.846.037.290</b><br>(9.833.037.290)     | <b>9.787.223.350</b><br>(9.774.223.350)     | <b>9.602.431.650</b><br>(9.589.431.650)     | <b>9.552.506.760</b><br>(9.539.506.760)     |
|               | 2. Extra-Tributarie                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|               | 2.1 Entrate ricorrenti                                          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| 2.1.2         | Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali | <b>4.499.181.520</b><br>(4.497.681.520)     | <b>4.497.642.930</b><br>(4.496.142.930)     |                                             |                                             |                                             |                                             |

TABELLA N. 2

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022**

| Unità di voto | Denominazione                                                                                | Anno 2020                                 |                                           | Anno 2021                                 |                                           | Anno 2022                                 |                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                              | Per competenza                            | Per cassa                                 | Per competenza                            | Per cassa                                 | Per competenza                            | Per cassa                                 |
|               | 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)        |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.2           | Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)        | <b>2.843.883.078</b><br>(2.852.383.078)   | <b>2.967.659.839</b><br>(2.976.159.839)   | <b>2.824.532.737</b><br>(2.823.032.737)   | <b>2.848.485.142</b><br>(2.846.985.142)   | <b>2.808.816.965</b><br>(2.817.316.965)   | <b>2.809.762.791</b><br>(2.818.262.791)   |
| 1.4           | Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)                              | <b>78.121.555.870</b><br>(77.587.555.870) | <b>78.212.455.870</b><br>(77.678.455.870) | <b>73.863.810.870</b><br>(73.329.810.870) | <b>73.865.310.870</b><br>(73.331.310.870) | <b>73.861.010.870</b><br>(73.327.010.870) | <b>73.861.010.870</b><br>(73.327.010.870) |
| 1.8           | Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) | <b>6.595.734.751</b><br>(6.690.734.751)   | <b>6.608.734.751</b><br>(6.703.734.751)   |                                           |                                           |                                           |                                           |
|               | 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)                                   |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 2.4           | Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)                            | <b>77.138.464.019</b><br>(76.577.464.019) | <b>82.238.464.019</b><br>(81.677.464.019) | <b>78.474.936.000</b><br>(77.913.936.000) | <b>86.346.280.392</b><br>(85.785.280.392) | <b>80.299.276.000</b><br>(79.738.276.000) | <b>86.899.276.000</b><br>(86.338.276.000) |
|               | 5. Ordine pubblico e sicurezza (7)                                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 5.1           | Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)                              | <b>1.618.151.001</b><br>(1.619.651.001)   | <b>1.644.084.146</b><br>(1.645.584.146)   | <b>1.623.700.073</b><br>(1.615.200.073)   | <b>1.629.494.888</b><br>(1.620.994.888)   | <b>1.624.767.939</b><br>(1.626.267.939)   | <b>1.624.263.161</b><br>(1.625.763.161)   |
|               | 7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)                                               |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 7.1           | Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)                                     |                                           |                                           | <b>227.094.829</b><br>(247.094.829)       | <b>227.094.829</b><br>(247.094.829)       |                                           |                                           |

| Unità di voto | Denominazione                                                     | Anno 2020                               |                                           | Anno 2021                                 |                                           | Anno 2022                                 |                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                   | Per competenza                          | Per cassa                                 | Per competenza                            | Per cassa                                 | Per competenza                            | Per cassa                                 |
|               | 8. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 8.1           | Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)                       | <b>5.993.200.912</b><br>(6.453.200.912) | <b>5.993.200.912</b><br>(6.453.200.912)   |                                           |                                           |                                           |                                           |
|               | 19. Giustizia (6)                                                 |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 19.3          | Autogoverno della magistratura (6.8)                              | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)       | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)         | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)         | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)         | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)         | <b>32.500.000</b><br>(34.461.966)         |
|               | 23. Fondi da ripartire (33)                                       |                                         |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 23.1          | Fondi da assegnare (33.1)                                         | <b>7.544.799.591</b><br>(7.489.799.591) | <b>7.544.799.591</b><br>(7.489.799.591)   | <b>11.814.901.915</b><br>(11.760.101.915) | <b>11.814.901.915</b><br>(11.760.101.915) | <b>12.914.824.010</b><br>(12.860.524.010) | <b>12.913.444.015</b><br>(12.859.144.015) |
| 23.2          | Fondi di riserva e speciali (33.2)                                | <b>5.270.437.480</b><br>(5.277.820.778) | <b>12.870.437.480</b><br>(12.877.820.778) | <b>5.659.811.455</b><br>(5.669.588.551)   | <b>11.959.811.455</b><br>(11.969.588.551) | <b>5.884.056.455</b><br>(5.893.588.551)   | <b>12.158.556.455</b><br>(12.313.588.551) |

TABELLA N. 3

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022**

| Unità di voto | Denominazione                                                                                                                                     | Anno 2020                               |                                         | Anno 2021                               |                                         | Anno 2022                               |                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                   | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               |
|               | 1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)                                                                                                    |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 1.1           | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) | <b>3.324.124.281</b><br>(3.323.995.290) | <b>3.354.751.589</b><br>(3.354.622.598) | <b>3.435.616.880</b><br>(3.435.487.889) | <b>3.559.913.773</b><br>(3.559.784.782) | <b>2.729.056.956</b><br>(2.728.927.965) | <b>2.904.052.418</b><br>(2.903.923.427) |
| 1.2           | Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)                                                                        | <b>25.029.408</b><br>(17.211.438)       | <b>25.031.833</b><br>(17.213.863)       | <b>23.025.100</b><br>(17.207.130)       | <b>23.025.525</b><br>(17.207.555)       | <b>23.021.497</b><br>(17.203.527)       | <b>23.022.136</b><br>(17.204.166)       |
|               | 3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 3.2           | Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del <i>made in Italy</i> (16.5)                           | <b>0</b><br>(192.560.646)               | <b>0</b><br>(267.065.583)               | <b>0</b><br>(120.604.773)               | <b>0</b><br>(122.107.323)               | <b>0</b><br>(120.109.565)               | <b>0</b><br>(120.109.565)               |
|               | 7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)                                                                          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 7.1           | Indirizzo politico (32.2)                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         | <b>44.087.088</b><br>(94.087.088)       | <b>44.087.178</b><br>(94.087.178)       |
| 7.2           | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)                                                                             | <b>43.755.237</b><br>(41.511.756)       | <b>43.787.943</b><br>(41.512.642)       | <b>39.905.348</b><br>(37.698.631)       | <b>39.907.718</b><br>(37.698.631)       | <b>39.995.615</b><br>(37.793.476)       | <b>39.995.435</b><br>(37.793.476)       |



TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

|               | Denominazione                       | Anno 2020                        |                                  | Anno 2021                        |                                  | Anno 2022                        |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Unità di voto | Missione Programma                  | Per competenza                   | Per cassa                        | Per competenza                   | Per cassa                        | Per competenza                   | Per cassa                        |
|               | 1. Giustizia (6)                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1.1           | Amministrazione penitenziaria (6.1) | 3.004.669.239<br>(3.007.669.239) | 3.013.672.477<br>(3.016.672.477) | 3.014.707.894<br>(3.017.707.894) | 3.014.707.894<br>(3.017.707.894) | 2.977.832.391<br>(2.980.832.391) | 2.977.832.391<br>(2.980.832.391) |

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione                                                                                  | Anno 2020                           |                                     | Anno 2021                           |                                     | Anno 2022                           |                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                                | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           |
|               | 1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.7           | Promozione del sistema Paese (4.9)                                                             | <b>164.891.752</b><br>(267.834.408) | <b>164.891.752</b><br>(267.834.408) | <b>146.013.515</b><br>(226.476.171) | <b>146.013.515</b><br>(226.476.171) | <b>145.213.798</b><br>(223.176.454) | <b>145.213.798</b><br>(223.176.454) |
|               | <b>3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)</b>       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1           | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i> (16.5) | <b>285.312.860</b>                  | <b>359.785.977</b>                  | <b>192.913.751</b>                  | <b>194.413.931</b>                  | <b>189.923.121</b>                  | <b>189.923.301</b>                  |

TABELLA N. 7

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione                                                           | Anno 2020                               |                                         | Anno 2021                               |                                         | Anno 2022                               |                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                         | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               |
|               | 1. Istruzione scolastica (22)                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 1.1           | Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)                   | <b>1.206.906.616</b><br>(1.928.703.280) | <b>1.256.906.616</b><br>(2.150.703.280) | <b>1.230.835.068</b><br>(1.745.051.732) | <b>1.230.835.068</b><br>(1.745.051.732) | <b>1.211.882.797</b><br>(1.801.339.464) | <b>1.211.882.797</b><br>(1.801.339.464) |
| 1.2           | Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio (22.8) | <b>911.707.095</b><br>(189.910.431)     | <b>1.083.707.095</b><br>(189.910.431)   | <b>693.633.495</b><br>(179.416.831)     | <b>693.633.495</b><br>(179.416.831)     | <b>768.803.537</b><br>(179.346.873)     | <b>768.803.537</b><br>(179.346.873)     |
|               | 3. Ricerca e innovazione (17)                                           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 3.1           | Ricerca scientifica e tecnologica di base applicata (17.22)             | <b>2.727.876.729</b><br>(2.724.876.729) | <b>2.727.876.729</b><br>(2.724.876.729) | <b>2.638.677.896</b><br>(2.635.677.896) | <b>2.638.677.896</b><br>(2.635.677.896) | <b>2.693.535.881</b><br>(2.690.535.881) | <b>2.690.535.881</b><br>(2.687.535.881) |

TABELLA N. 8

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022**

| Unità di voto | Denominazione                                                             | Anno 2020                               |                                         | Anno 2021                               |                                         | Anno 2022                               |                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                           | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               |
|               | 3. Ordinamento pubblico e sicurezza (7)                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 3.1           | Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) | <b>7.271.556.046</b><br>(7.270.056.046) | <b>7.323.862.015</b><br>(7.332.362.015) | <b>7.181.957.564</b><br>(7.190.457.564) | <b>7.181.957.564</b><br>(7.190.457.564) | <b>7.099.038.557</b><br>(7.107.538.557) | <b>7.099.038.557</b><br>(7.107.538.557) |
| 3.3           | Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)                    | <b>643.163.641</b><br>(644.163.641)     | <b>687.063.226</b><br>(688.063.226)     | <b>630.952.960</b><br>(631.952.960)     | <b>630.952.960</b><br>(631.952.960)     | <b>641.295.770</b><br>(642.295.770)     | <b>641.295.770</b><br>(642.295.770)     |
|               | 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 6.2           | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)     | <b>181.633.173</b><br>(190.633.173)     | <b>181.633.173</b><br>(190.633.173)     | <b>178.479.812</b><br>(184.479.812)     | <b>178.479.812</b><br>(184.479.812)     | <b>170.168.062</b><br>(176.168.062)     | <b>170.168.062</b><br>(176.168.062)     |

TABELLA N. 9

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione                                                                                                                      | Anno 2020                           |                                     | Anno 2021                           |                                     | Anno 2022                           |                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                                                                    | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           |
|               | 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente (18)                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.4           | Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)                                                                       | <b>0</b><br>(10.325.314)            | <b>0</b><br>(10.325.314)            | <b>0</b><br>(10.822.252)            | <b>0</b><br>(10.822.252)            | <b>0</b><br>(8.530.437)             | <b>0</b><br>(8.530.437)             |
| 1.5           | Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)                           | <b>467.402.868</b><br>(465.062.187) | <b>523.939.364</b><br>(521.598.683) | <b>475.790.224</b><br>(473.790.224) | <b>476.560.775</b><br>(474.560.775) | <b>450.651.611</b><br>(449.951.611) | <b>450.651.611</b><br>(449.951.611) |
| 1.6           | Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) | <b>148.240.766</b><br>(145.660.571) | <b>178.341.762</b><br>(175.650.567) | <b>149.815.065</b><br>(147.380.870) | <b>150.065.001</b><br>(147.630.806) | <b>148.325.198</b><br>(145.901.003) | <b>148.325.198</b><br>(145.901.003) |
| 1.7           | Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)                                                                  | <b>20.941.956</b><br>(23.522.151)   | <b>23.779.175</b><br>(26.470.370)   | <b>46.673.074</b><br>(49.107.269)   | <b>46.673.074</b><br>(49.107.269)   | <b>16.670.871</b><br>(19.095.066)   | <b>16.670.871</b><br>(19.095.066)   |
| 1.9           | Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)                                                                 | <b>84.170.314</b><br>(80.067.527)   | <b>106.685.156</b><br>(102.582.369) | <b>62.041.120</b><br>(58.041.120)   | <b>62.041.120</b><br>(58.041.120)   | <b>46.604.200</b><br>(43.604.200)   | <b>46.604.200</b><br>(43.604.200)   |
|               | 2. Ricerca e innovazione (17)                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 2.1           | Ricerca in materia ambientale (17.3)                                                                                               | <b>0</b><br>(91.176.931)            | <b>0</b><br>(91.176.931)            | <b>0</b><br>(91.176.890)            | <b>0</b><br>(91.176.890)            | <b>0</b><br>(91.176.851)            | <b>0</b><br>(91.176.851)            |

| Unità di voto | Denominazione                                                            | Anno 2020                          |                                    | Anno 2021                          |                                    | Anno 2022                          |                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|               |                                                                          | Per competenza                     | Per cassa                          | Per competenza                     | Per cassa                          | Per competenza                     | Per cassa                          |
|               | 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 3.2           | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)    | <b>113.375.268</b><br>(18.316.491) | <b>113.375.268</b><br>(18.316.491) | <b>117.231.980</b><br>(21.232.838) | <b>117.231.980</b><br>(21.232.838) | <b>117.027.130</b><br>(21.019.842) | <b>117.027.130</b><br>(21.019.842) |

TABELLA N. 10

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità<br>di voto | Denominazione<br>Missione<br>Programma                                           | Anno 2020                               |                                         | Anno 2021                               |                                         | Anno 2022                               |                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  |                                                                                  | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               |
|                  | 1. Infrastrutture pubbliche e<br>logistica (14)                                  |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 1.1              | Sistemi stradali, autostradali<br>ed intermodali (14.11)                         | <b>4.604.046.754</b><br>(4.603.046.754) | <b>2.384.713.033</b><br>(2.383.713.033) | <b>1.616.961.025</b><br>(1.615.961.025) | <b>2.514.882.334</b><br>(2.513.882.334) | <b>1.987.230.384</b><br>(1.986.230.384) | <b>1.983.576.934</b><br>(1.982.576.934) |
|                  | 2. Diritto alla mobilità e svi-<br>luppo dei sistemi di tra-<br>sporto (13)      |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 2.2              | Sviluppo e sicurezza del tra-<br>sporto aereo (13.4)                             | <b>60.954.280</b><br>(73.954.280)       | <b>60.954.280</b><br>(73.954.280)       |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                  | 4. Ordine pubblico e sicu-<br>rezza (7)                                          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 4.1              | Sicurezza e controllo nei<br>mari, nei porti e sulle coste<br>(7.7)              | <b>790.857.975</b><br>(791.857.975)     | <b>828.769.049</b><br>(829.769.049)     | <b>802.059.926</b><br>(803.059.926)     | <b>811.409.382</b><br>(812.409.382)     | <b>805.504.315</b><br>(806.504.315)     | <b>790.443.323</b><br>(791.443.323)     |
|                  | 5. Servizi istituzionali e ge-<br>nerali delle amministrazioni<br>pubbliche (32) |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 5.1              | Indirizzo politico (32.2)                                                        | <b>16.343.062</b><br>(14.843.062)       | <b>16.343.062</b><br>(14.843.062)       |                                         |                                         |                                         |                                         |

TABELLA N. 11

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022**

| Unità di voto | Denominazione                                                            | Anno 2020                               |                                         | Anno 2021                               |                                         | Anno 2022                               |                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                          | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               | Per competenza                          | Per cassa                               |
|               | 1. Difesa e sicurezza del territorio (5)                                 |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 1.1           | Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)   | <b>6.567.761.440</b><br>(6.583.761.440) | <b>6.609.219.810</b><br>(6.625.219.810) | <b>6.600.444.039</b><br>(6.613.444.039) | <b>6.600.539.860</b><br>(6.613.539.860) | <b>6.646.396.298</b><br>(6.659.396.298) | <b>6.646.396.298</b><br>(6.659.396.298) |
|               | 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| 3.2           | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)    | <b>705.655.915</b><br>(717.655.915)     | <b>705.655.915</b><br>(717.655.915)     | <b>698.737.960</b><br>(716.737.960)     | <b>698.737.960</b><br>(716.737.960)     | <b>707.847.227</b><br>(725.847.227)     | <b>707.847.227</b><br>(725.847.227)     |



TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMEN-  
TARI E FORESTALI  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione                                                                                                     | Anno 2020                           |                                     | Anno 2021                           |                                     | Anno 2022                           |                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                                                   | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           |
|               | 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.1           | Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)                                                 | <b>528.942.478</b><br>(528.803.073) | <b>552.898.301</b><br>(552.758.896) | <b>494.803.152</b><br>(494.663.747) | <b>502.374.779</b><br>(502.235.374) | <b>322.563.223</b><br>(322.423.818) | <b>322.563.223</b><br>(322.423.818) |
| 1.3           | Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) | <b>490.404.544</b><br>(490.265.139) | <b>496.851.685</b><br>(496.712.280) | <b>445.355.028</b><br>(445.215.623) | <b>445.355.028</b><br>(445.215.623) | <b>422.025.964</b><br>(421.886.559) | <b>422.025.964</b><br>(421.886.559) |
|               | 3. Turismo (31)                                                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1           | Sviluppo e competitività del turismo (31.1)                                                                       | <b>0</b><br>(43.506.905)            | <b>0</b><br>(43.506.905)            | <b>0</b><br>(43.505.838)            | <b>0</b><br>(43.505.838)            | <b>0</b><br>(43.504.857)            | <b>1.000</b><br>(43.504.867)        |
|               | 4. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.1           | Tutela e valorizzazione <i>turistica</i> dei territori rurali, montani e forestali (18.18)                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

TABELLA N. 13

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E PER IL TURISMO**  
Previsioni risultanti per gli anni 2020, 2021 e 2022

| Unità di voto | Denominazione                                                                                              | Anno 2020                           |                                     | Anno 2021                           |                                     | Anno 2022                           |                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                                            | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           |
|               | 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.4           | Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)                                                       | <b>128.518.868</b><br>(128.606.485) | <b>130.700.175</b><br>(130.787.792) | <b>121.445.123</b><br>(121.532.740) | <b>121.445.123</b><br>(121.532.740) | <b>115.438.870</b><br>(115.526.487) | <b>115.438.870</b><br>(115.526.487) |
| 1.5           | Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)          | <b>90.856.706</b><br>(139.640.143)  | <b>91.382.537</b><br>(140.165.974)  | <b>84.089.301</b><br>(129.871.517)  | <b>84.089.301</b><br>(129.871.517)  | <b>79.657.922</b><br>(122.250.138)  | <b>79.657.922</b><br>(122.250.138)  |
| 1.7           | Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)                        | <b>316.924.770</b><br>(316.694.770) | <b>316.924.770</b><br>(316.694.770) | <b>307.759.657</b><br>(307.529.657) | <b>307.759.657</b><br>(307.529.657) | <b>294.911.238</b><br>(294.681.238) | <b>294.911.238</b><br>(294.681.238) |
| 1.8           | Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)                            | <b>14.453.992</b><br>(22.923.810)   | <b>66.627.049</b><br>(75.100.344)   | <b>12.278.177</b><br>(18.747.995)   | <b>12.278.177</b><br>(18.747.995)   | <b>9.783.655</b><br>(16.253.473)    | <b>9.783.655</b><br>(16.253.473)    |
| 1.9           | Tutela del patrimonio culturale (21.15)                                                                    | <b>822.898.339</b><br>(823.633.339) | <b>913.279.162</b><br>(914.014.162) | <b>494.531.374</b><br>(495.351.374) | <b>494.531.374</b><br>(495.351.374) | <b>337.947.912</b><br>(339.012.912) | <b>337.947.912</b><br>(339.012.912) |
| 1.10          | Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)           | <b>22.479.755</b><br>(21.979.755)   | <b>28.915.105</b><br>(28.415.105)   | <b>15.755.200</b><br>(15.255.200)   | <b>15.755.200</b><br>(15.255.200)   | <b>15.666.527</b><br>(15.166.527)   | <b>15.666.527</b><br>(15.166.527)   |
| 1.20          | Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) | <b>1.144.744</b>                    | <b>1.144.744</b>                    | <b>1.144.717</b>                    | <b>1.144.717</b>                    | <b>1.145.273</b>                    | <b>1.145.273</b>                    |

| Unità di voto | Denominazione                                                                               | Anno 2020                           |                                     | Anno 2021                           |                                     | Anno 2022                           |                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                             | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           | Per competenza                      | Per cassa                           |
|               | 2. Ricerca e innovazione (17)                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 2.1           | Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)              | <b>80.900.509</b><br>(30.775.204)   | <b>80.900.509</b><br>(30.775.204)   | <b>75.229.734</b><br>(28.105.650)   | <b>75.229.734</b><br>(28.105.650)   | <b>71.012.752</b><br>(27.078.668)   | <b>71.012.752</b><br>(27.078.668)   |
|               | <b>3. Turismo (31)</b>                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1           | <b>Sviluppo e competitività del turismo (31.1)</b>                                          | <b>43.228.095</b>                   | <b>43.228.095</b>                   | <b>43.227.028</b>                   | <b>43.227.028</b>                   | <b>43.226.047</b>                   | <b>43.225.057</b>                   |
|               | 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.1           | Indirizzo politico (32.2)                                                                   | <b>11.422.820</b><br>(10.730.820)   | <b>11.424.370</b><br>(10.732.370)   | <b>10.276.897</b><br>(9.584.897)    | <b>10.276.897</b><br>(9.584.897)    | <b>10.283.886</b><br>(9.591.886)    | <b>10.271.683</b><br>(9.579.683)    |
| 4.2           | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)                       | <b>119.569.306</b><br>(105.310.011) | <b>119.572.783</b><br>(105.310.011) | <b>119.411.701</b><br>(104.673.608) | <b>119.411.701</b><br>(104.673.608) | <b>119.517.175</b><br>(104.779.082) | <b>119.517.175</b><br>(104.779.082) |
| 4.3           | Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (32.8) | <b>0</b><br>(992.174)               | <b>0</b><br>(992.174)               | <b>0</b><br>(992.147)               | <b>0</b><br>(992.147)               | <b>0</b><br>(992.703)               | <b>0</b><br>(992.703)               |

€ 27,60